

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2000, n° 1117

**ELENCO 2 - OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno:

1. Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
2. Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;
3. Reti tecnologiche interrato (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità non superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo Punto 5 dell'Elenco 3:
4. Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrato di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;
5. Realizzazione di linee elettriche interrato di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m;
6. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;

7. Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
8. Opere di captazione di sorgenti;
9. Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
10. Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne \*;
11. Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
12. Apertura di linee di esbosco a perdere;
13. Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
14. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica \*\* e di quelli ricompresi nel Punto 30 dell'Elenco 3;
15. Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
16. Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria.

\* esclusione dei lavori pubblici di "Pronto intervento";

\*\* esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica promossi dalla Regione e dalle Province.